INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino
(sede legale) Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano (sede operativa)

Numero Verde: 800.124.124

comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com
servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com

www.intesasanpaoloassicurazioni.com

AVIVA VITA PRO FUTURO
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE (PIP)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5051
Istituito in Italia
Soggetto gestore: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.

Condizioni generali di Contratto

PROFCGC - Ed. 11/2026
(in vigore dal 13/11/2026)

Indice

1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
(**Tariffa PB2**) comprensive di:
1.1 FASE DI ACCUMULO
1.1.2 modalità di gestione ed erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata
1.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA
- ALLEGATO 1: Clausola di rivalutazione
- ALLEGATO 2: Tabella dei coefficienti di conversione in rendita

2. REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI
AVIVA-UBI 1, AVIVA-UBI 2, AVIVA-UBI 3, AVIVA-UBI 4

3. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
“AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza”

1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO "AVIVA VITA - PRO FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE

Le presenti Condizioni Generali sono redatte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 252 del 5 dicembre 2005 di seguito "Decreto".

Sulla base di quanto espressamente indicato nel Regolamento emanato dalla COVIP il 30 novembre 2006, la Compagnia ha comunicato le presenti Condizioni Generali di Contratto alla COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - organismo pubblico di controllo sui Fondi Pensione.

Il presente Contratto è disciplinato:
- dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione, dalle Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dei Regolamenti dei Fondi Interni Assicurativi e della Gestione Interna Separata e dalle eventuali appendici alle Condizioni Generali di Contratto firmate dalla Compagnia;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

Premessa

La partecipazione al Piano Individuale Pensionistico "AVIVA VITA - PRO FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE" prevede due momenti distinti:
- una prima Fase ("di accumulo"), che intercorre dal primo versamento al momento della pensione, nella quale l'Aderente accumula i propri contributi, che sono gestiti secondo il suo profilo di rischio e orizzonte temporale di investimento;
- una seconda Fase ("di erogazione"), nella quale il montante maturato nel corso della Fase di Accumulo sarà convertito in rendita e/o liquidato sotto forma di capitale secondo i limiti fissati dal Decreto, in modo che l'Aderente possa usufruire di una prestazione previdenziale complementare.

La Compagnia ha definito per il presente Contratto cinque Linee d'Investimento di cui:
- una Linea d'Investimento collegata alla Gestione Interna Separata AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza, con rivalutazione del capitale;
- quattro Linee d'Investimento collegate ai Fondi Interni Assicurativi AVIVA-UBI 1, AVIVA-UBI 2, AVIVA-UBI 3, AVIVA-UBI 4.

L'Aderente ha la possibilità di scegliere, in base ai propri obiettivi, di investire i propri contributi in una o più Linee d'Investimento collegate al Contratto, combinandole tra loro.

1.1 FASE DI ACCUMULO

Art. 1 - Obblighi della compagnia

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dal Modulo di Adesione, dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dei Regolamenti dei Fondi Interni Assicurativi e della Gestione Interna Separata, dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 - Conflitto di interessi

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, è una compagnia del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Art. 3 - Prestazioni assicurate

La Compagnia a fronte del versamento dei contributi, si impegna a corrispondere una prestazione:
- pensionistica, in caso di vita dell'Aderente che, al termine della Fase di Accumulo, abbia maturato il diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, come indicato al successivo Art. 3.1 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE";
- una "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" al verificarsi della cessazione dell'attività lavorativa nel rispetto di quanto indicato al successivo punto 3.1;
- in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo, come indicato al successivo Art. 3.2 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA

Art. 3.1 - Prestazioni pensionistiche

La Compagnia si impegna a corrispondere all'Aderente, se in vita, al termine della Fase di Accumulo, il pagamento di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate - prestazione pensionistica. La rendita annua vitalizia si ottiene applicando al montante finale maturato a scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell'eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, i coefficienti di conversione in rendita, riportati nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA".
Sia le modalità di rivalutazione e di erogazione della rendita che le indicazioni sui coefficienti di conversione in rendita sono riportate all'Art.1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" della successiva sezione "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA", alla quale si rinvia.

La Compagnia si impegna a corrispondere su richiesta dell'Aderente che abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, che cessi l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione nonché abbia maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La rendita temporanea consiste nell'erogazione frazionata, per il periodo richiesto, di un capitale determinato dall'Aderente e pari all'importo complessivo del montante accumulato sulla sua posizione individuale o a parte dello stesso. La rendita anticipata è altresì riconosciuta all'Aderente lavoratore che abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e che risulti inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi nonché maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di 24 mesi.
Per maggiori informazioni in merito alla prestazione di "Rendita integrativa temporanea anticipata" si rimanda all'allegato 1.1.2 "MODALITA' DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA" appositamente redatto.

Il montante maturato nel corso e al termine della Fase di Accumulo viene progressivamente costituito in funzione dei contributi versati e degli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti dall'Aderente nel corso di questa fase, ed è determinato in base alla Linea d'Investimento o alla combinazione delle Linee di Investimento scelte dall'Aderente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero nel corso della Fase di Accumulo.

Tale montante è pari alla somma dei seguenti importi:

- controvalore del capitale espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse alla data di scadenza della Fase di Accumulo;
- il capitale assicurato, relativo ai contributi investiti nella Gestione Interna Separata AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza, rivalutato alla data di scadenza della Fase di Accumulo in base a quanto previsto all'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" allegata alle presenti Condizioni Generali di Contratto. **Per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita, attribuita per ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto si consolida con il capitale assicurato.**

Per ulteriori informazioni relative al termine della Fase di Accumulo ed ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche si rimanda all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "AVIVA VITA - PRO FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE".

Art. 3.2 - Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Aderente - in qualsiasi epoca esso avvenga prima della scadenza della Fase di Accumulo, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente stesso - la Compagnia corrisponda ai Beneficiari il valore di riscatto della posizione individuale.
Tale prestazione è determinata in base alle Linee d'Investimento scelte dall'Aderente al momento della sottoscrizione ovvero nel corso della durata del piano ed è pari alla somma dei seguenti importi:

– il capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza pari al capitale assicurato, in vigore all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data del decesso, ulteriormente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di decesso per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data e al netto delle eventuali rate di rendita integrativa eventualmente corrisposte in detto periodo. Per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita, pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita attribuita per ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto si consolida con il capitale assicurato;

– il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Compagnia.

Art. 4 - Dichiarazioni dell'aderente

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale delle somme dovute.

Art. 5 - Sottoscrizione e conclusione del contratto

L'Aderente ha la possibilità di sottoscrivere il Modulo di Adesione – allegato alla Nota Informativa – presso il Soggetto Incaricato. La data di adesione ad "AVIVA VITA - PRO FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE " è dunque il giorno in cui l'Aderente firma ed accetta il Modulo di Adesione e coincide con la data di conclusione del Contratto.

Art. 6 - Perfezionamento e decorrenza del contratto

Le prestazioni di cui all'Art. 3 "PRESTAZIONI ASSICURATE" decorrono dal quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento del primo contributo - o della prima rata in caso di frazionamento della contribuzione (data di perfezionamento del Contratto).

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che viene inviata all'Aderente.

Il Contratto decorrerà:

- dal quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento del primo contributo (data di perfezionamento del Contratto) per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti e per i lavoratori dipendenti, che conferiscono alla forma pensionistica individuale sia un contributo volontario sia il TFR (Trattamento di Fine Rapporto). La data di pagamento del contributo volontario coincide con quella di adesione e conclusione del Contratto;
- dal quarto giorno di Borsa aperta successivo al versamento del TFR da parte del datore di lavoro (data di perfezionamento del Contratto), per i lavoratori dipendenti che aderiscono attraverso il conferimento del solo TFR.

Art. 7 - Diritto di recesso

L'Aderente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del Contratto come disciplinato dall'Art. 5 "SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO" che precede. L'Aderente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare alla Compagnia - tramite raccomandata con ricevuta di ritorno - una lettera contenente gli elementi identificativi del Modulo di Adesione al seguente indirizzo:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Via M. Gioia, 22
20124 – Milano

La Compagnia, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Compagnia antecedentemente alla data di decorrenza del contratto, il contributo eventualmente versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Compagnia dal giorno della data di decorrenza del contratto, la somma dei seguenti due importi:
  - la parte di premio destinata alla Gestione Interna Separata;
  - il premio, destinato ai Fondi Interni Assicurativi, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del quarto giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza del Contratto.

Art. 8 - Durata della fase di accumulo

La durata della Fase di Accumulo viene fissata in un intervallo temporale compreso tra la conclusione del Contratto ed il momento in cui l'Aderente maturerà i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. L'Aderente può prorogare anche dopo tale termine la Fase di Accumulo secondo quanto previsto dal Decreto.
Per ulteriori informazioni relativamente alla durata della Fase di Accumulo ed ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche si rimanda all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "AVIVA VITA - PRO FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE".

Art. 9 - Contribuzione

In base a quanto indicato all'Art. 8 "CONTRIBUZIONE" del Regolamento di "AVIVA VITA - PRO FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE.", con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l'Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi.

La contribuzione alle forme pensionistiche complementari viene attuata mediante versamento di contributi a carico dell'Aderente, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR maturando.

L'entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell'Aderente, viene indicata dallo stesso all'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

L'entità dei contributi può essere stabilita in cifra fissa oppure in percentuale del reddito o della retribuzione.

L'Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).
Il primo contributo a carico dell'Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di perfezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l'Aderente sia in vita, ad ogni ricorrenza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta.
Non è previsto un importo minimo per i contributi.
Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l'Aderente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l'importo del contributo. Tale facoltà può essere esercitata entro 30 giorni precedenti la ricorrenza annuale, mediante comunicazione effettuata presso il Soggetto Incaricato.

Si ricorda che nel caso in cui l'Aderente scelga di contribuire in misura percentuale alla presente forma pensionistica complementare, in caso di variazione del reddito o della retribuzione dovrà essere comunicata alla Compagnia o al Soggetto Incaricato la modifica dell'importo del contributo.
I contributi vengono fatti confluire nella Linea di Investimento o nelle Linee nelle quali risultano destinati in quel momento i contributi corrisposti dall'Aderente.
A conferma della conclusione del Contratto, e dell'avvenuta determinazione del capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata e/o del capitale espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Compagnia invia all'Aderente una Lettera Contrattuale di Conferma entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza, che contiene oltre la data di decorrenza del Contratto l'importo del primo versamento.
Inoltre la Compagnia si impegna ad inviare annualmente all'Aderente, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sottoscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenti e sui risultati di gestione conseguiti.

Art. 10 - Versamenti aggiuntivi

L'Aderente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo dopo la data di decorrenza del Contratto, dei versamenti aggiuntivi.
Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, l'Aderente deve utilizzare il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento**.
Il pagamento di ciascun versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione di tale Modulo.
I versamenti aggiuntivi vengono fatti confluire nella Linea o nelle Linee d'Investimento sulla base della composizione percentuale scelta dall'Aderente in fase di sottoscrizione del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento.
La Compagnia invierà all'Aderente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo** a seguito del pagamento del versamento stesso.

Art. 11 - Modalità di versamento dei contributi e dei versamenti aggiuntivi

Il pagamento dei contributi e dei versamenti aggiuntivi da parte dell'aderente viene effettuato tramite:
- addebito sul conto corrente per la prima rata di premio e per i premi unici aggiuntivi;
- R.I.D. (Rapporti Interbancari Diretti) per le rate di premio successive.

I versamenti, inoltre, possono essere rappresentati dalle seguenti
- contributo del TFR in maturazione corrisposto dal datore di lavoro;
- contribuzioni corrisposte dal datore di lavoro alle quali il lavoratore abbia diritto (rappresentate da contributi del datore di lavoro e da eventuali contributi dell'Aderente determinati in percentuale della retribuzione).

Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti, la corresponsione del contributo è a loro carico. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, la corresponsione del contributo è attuata dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

Art. 12 - Determinazione del capitale

Sulla base delle scelte di investimento effettuate dall'Aderente, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e nel corso della durata della Fase di Accumulo, la Compagnia investe i contributi versati nelle Linee d'Investimento prescelte in base alle percentuali di investimento stabilite. La parte di montante maturato investito in Fondi Interni Assicurativi viene espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi stessi.

Ai fini della determinazione del numero di quote, si procede come segue:

- il primo contributo – o la prima rata di contribuzione in caso di frazionamento del premio – viene:
  - diminuito delle spese applicate dalla Compagnia di cui al successivo Art. 14 "SPESE";
  - diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dall'Aderente del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di perfezionamento del Contratto;
- i versamenti successivi al primo, vengono:
  - diminuiti delle spese applicate dalla Compagnia di cui al successivo Art. 14 "SPESE";
  - divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dall'Aderente del primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di incasso da parte della Compagnia;
- gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono:
  - diminuiti delle spese applicate dalla Compagnia di cui al successivo Art. 14 "SPESE";
  - divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dall'Aderente, del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento del versamento aggiuntivo presso il Soggetto Incaricato;
- relativamente al trasferimento DA un'altra forma pensionistica complementare:
  - il capitale trasferito, viene diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Compagnia del versamento dell'importo trasferito.

In caso di investimento, anche parziale, nella Gestione Interna Separata, la Compagnia investe tale importo alla data di decorrenza del Contratto per il primo contributo ed alla data di incasso per i successivi versamenti.
I contributi successivi al primo, verranno fatti confluire nelle Linee d'Investimento precedentemente scelte ovvero potranno essere allocati diversamente nelle cinque Linee d'Investimento.

Art. 13 - Valore unitario delle quote dei fondi interni assicurativi

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato settimanalmente dalla Compagnia, ai sensi del Regolamento, e pubblicato sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.intesasanpaoloassicurazioni.com.
Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Compagnia considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 14 - Spese

SPESE DIRETTAMENTE A CARICO DELL'ADERENTE

Su ciascun versamento e su ogni versamento aggiuntivo la Compagnia trattiene - a titolo di caricamento – un importo percentuale pari all'1,95% del contributo.

Art. 15 - Interruzione e ripresa della contribuzione a carico dell'aderente

Come indicato all'Art. 8 comma 3 "CONTRIBUZIONE" del Regolamento di "AVIVA VITA - PRO FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", l'Aderente ha facoltà - in qualsiasi momento nella Fase di Accumulo - di sospendere o di interrompere la contribuzione, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico.
In tal caso:

- il Contratto rimane in vigore per il montante maturato investito alla data di sospensione o interruzione;
- le prestazioni previste dal Contratto continuano ad essere concesse, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione;
- il TFR maturando può continuare a essere conferito nel presente Contratto, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione a suo carico.

Ogni richiesta di sospensione deve pervenire alla Compagnia almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale mediante comunicazione effettuata presso il Soggetto Incaricato.
L'Aderente ha altresì la possibilità di riprendere, in qualsiasi momento, la contribuzione precedentemente interrotta, senza dover corrispondere i contributi arretrati.

Art. 16 - Trasferimenti

TRASFERIMENTI AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L'Aderente può trasferire liberamente la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di adesione al presente Contratto.
Come indicato all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "AVIVA VITA – PRO FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", l'Aderente che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.
A seconda delle Linee d'Investimento scelte dall'Aderente, il capitale costitutivo della rendita maturato a quel momento ed oggetto del trasferimento, viene calcolato sommando:

- il capitale assicurato investito nella Gestione Intera Separata AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza pari al capitale in vigore all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia, ulteriormente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di richiesta di trasferimento per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data. Per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita, pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita attribuita per ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto si consolida con il capitale assicurato;
- il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia.

In ogni caso, la somma oggetto del trasferimento, viene calcolata al netto di una spesa fissa di 20,00 Euro.
La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisisti, provvede al trasferimento tempestivamente e comunque entro il limite massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta. Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al Contratto e non è soggetto ad alcuna tassazione.
La domanda di trasferimento ad altra forma pensionistica equivale alla richiesta di revoca della "Rendita Integrativa temporanea anticipata".

Per ulteriori informazioni relative:

- possibilità di trasferire la posizione individuale anche prima del periodo minimo di permanenza
- *alla possibilità di richiedere il trasferimento della propria posizione individuale senza applicazione di alcuna spesa si rimanda all'Art. 12 "TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE ed all'Art. 21 "TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL PIP" del Regolamento di "AVIVA VITA – PRO FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE".*

TRASFERIMENTI DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

È sempre possibile il trasferimento del montante maturato da un'altra forma pensionistica complementare.
A seconda delle Linee d'Investimento scelte dall'Aderente l'importo trasferito, eventualmente ripartito in percentuali prestabilite, viene investito con le seguenti modalità:

- gli importi trasferiti, destinati ai Fondi Interni Assicurativi vengono investiti in quote, in base al valore unitario delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Compagnia dell'importo trasferito e della documentazione completa relativa al trasferimento;
- l'importo trasferito destinato alla Gestione Interna Separata viene investito alla data di incasso da parte della Compagnia dell'importo trasferito e di ricevimento della documentazione completa relativa al trasferimento.

Il capitale assicurato verrà rivalutato in base a quanto previsto all'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni Generali di Contratto. All'importo trasferito non verrà applicata
alcuna spesa ed il corrispondente capitale - con le percentuali di allocazione scelte dall'Aderente in merito alle Linee d'Investimento - andrà ad incrementare la prestazione individuale in vigore prima del trasferimento stesso.
Sarà comunque necessario che l'Aderente fornisca alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - tutte le documentazioni necessarie, riguardanti ad esempio l'anzianità di iscrizione maturata presso altre forme pensionistiche e la possibilità di poter considerare o meno l'Aderente come un soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Art. 17 - Riscatto della posizione individuale

Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell'Aderente, di esercitare volontariamente il riscatto, parziale o totale, del montante maturato a quel momento nei limiti e nei casi previsti dal Decreto.
Per ulteriori informazioni relative alle condizioni in cui è possibile esercitare, in forma totale o parziale il riscatto si rimanda all'Art. 12 "TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE" del Regolamento

di “AVIVA VITA - PRO FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”.
Anche gli eredi ovvero i diversi Beneficiari designati dall’Aderente hanno il diritto di esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata, in caso di decesso dell’Aderente nel corso della Fase di Accumulo
- prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica
- In questo caso il valore

liquidato viene determinato come indicato al precedente Art. 3.2 “PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO”.
La liquidazione del riscatto totale determina l’immediato scioglimento del Contratto, mentre in caso di riscatto parziale il Contratto resta in vigore per il capitale residuo.
Per esercitare tale richiesta, l’Aderente o gli eredi ovvero i diversi Beneficiari designati dall’Aderente devono compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Compagnia tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La richiesta di riscatto volontario è irrevocabile.
In ogni caso, l’Aderente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Compagnia, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve termine possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
A seconda delle Linee d’Investimento scelte dall’Aderente, il valore di riscatto totale e parziale è pari alla somma:
- del capitale assicurato investito nella Gestione Intera Separata AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza pari al capitale in vigore all’anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di richiesta di riscatto per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data. Per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita, pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita attribuita per ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto si consolida con il capitale assicurato;
- del controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Compagnia.

Art. 18 - Anticipazioni

Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell’Aderente, di richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata a quel momento nei limiti e nei casi previsti dal Decreto.
Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessari per avvalersi della facoltà di anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali l’interessato non si sia avvalso delle facoltà di esercitare il riscatto totale avendo perso i requisiti di partecipazione alla Forma pensionistica complementare.
Per ulteriori informazioni relative alle anticipazioni si rimanda all’Art. 13 “ANTICIPAZIONI” del Regolamento di “AVIVA VITA - PRO FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE ed all’Art. 11 “PRESTAZIONI” del Decreto.
A seconda delle Linee d’Investimento scelte dall’Aderente il valore delle somme percepite a titolo di anticipazione è pari alla somma:
- del capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza pari al capitale in vigore all’anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta dell’anticipazione, ulteriormente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di richiesta di anticipazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data. **Per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita, pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita attribuita per ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto si consolida con il capitale assicurato;**
- del controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di anticipazione da parte della Compagnia.

L’importo così ottenuto viene corrisposto all’Aderente al netto di una spesa fissa pari a Euro 10,00 e delle imposte previste dalla normativa vigente.
Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, mediante versamenti aggiuntivi, a scelta dell’Aderente in qualsiasi momento.
Per ulteriori informazioni in merito alle anticipazioni, in particolare alle modalità di accesso, di erogazione e ai limiti della richiesta, si rimanda al “DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI” disponibile sul sito della Compagnia e che può essere richiesto alla Compagnia stessa.

Art. 19 - Prestiti

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

Art. 20 - Operazioni di switch

Modifica della linea d'investimento dei contributi successivi

L'Aderente, gratuitamente, può chiedere alla Compagnia - utilizzando il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento – la modifica delle Linee d'Investimento cui destinare ciascun contributo successivo, rispetto alle Linee precedentemente scelte, ferma restando l'allocazione del capitale già maturato.
L'Aderente ha la possibilità di scegliere, in base ai propri obiettivi, di investire i propri contributi in una delle Linee d'Investimento collegate al Contratto ovvero di combinare più Linee.
È possibile effettuare un'operazione di modifica delle Linee di Investimento, per i contributi successivi, ogni 12 mesi.

Modifica della linea d'investimento. Del capitale maturato

L'Aderente può richiedere alla Compagnia - utilizzando il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento - la modifica della Linea d'Investimento ovvero della combinazione delle Linee di Investimento precedentemente effettuata mediante nuova allocazione del capitale maturato tra le cinque Linee d'Investimento collegate al Contratto.
La prima modifica è completamente gratuita, mentre ogni modifica successiva della Linea di Investimento o delle Linee sarà gravata da una spesa fissa di Euro 10,00.
Con le medesime modalità l'Aderente può richiedere la modifica del Comparto nel quale è allocato il Capitale maturato destinato alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.
A seguito della modifica della Linea o delle Linee d'Investimento, la Compagnia invia all'Aderente in conformità con quanto stabilito da COVIP, una **Lettera di Conferma Sostituzione**.
La procedura adottata per effettuare l'operazione di sostituzione, è la seguente:

- viene determinato il capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza pari al capitale in vigore all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento, da parte della Compagnia, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento, ulteriormente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di ricevimento del presente Modulo per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data e al netto degli eventuali disinvestimenti della Gestione Interna Separata effettuati;

oppure

- viene determinato il controvalore delle quote possedute nei Fondi Interni Assicurativi in base al valore unitario delle quote del quarto giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Compagnia, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento;
- l'importo così ottenuto al netto della spesa fissa di 10,00 – applicata dalla seconda modifica della Linea di Investimento o delle Linee –:
  - nel caso venga scelto di effettuare l'investimento totalmente o parzialmente nei Fondi Interni Assicurativi viene diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi stessi del quarto giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Compagnia, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento;
  - nel caso venga scelto di effettuare l'investimento totalmente o parzialmente nella Gestione Interna Separata viene investito nella Gestione Interna Separata alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento.

Art. 21 - Pagamenti della compagnia

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.
Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase istruttoria gli Aderenti/i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto Incaricato presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare l'Impresa di Assicurazione al numero verde 800.124.124 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00).
Le richieste di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, possono:

- pervenire all'Impresa, per il tramite del Soggetto Incaricato e previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione;
- essere inviate direttamente ad Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Gestione Tecnica, Via M. Gioia 22-20124 Milano mediante utilizzo del Modulo liquidativo dedicato scaricabile dal sito internet www.intesasanpaoloassicurazioni.com.

Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra l'Impresa di Assicurazione e gli Aderenti/ Beneficiari, si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.
L'Impresa darà esecuzione alle richieste di liquidazione nel termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della documentazione completa in Compagnia, salvo anomalie nella posizione contributiva. Qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell'ultimo documento mancante.

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l'Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento nei termini stabiliti.
Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro i termini stabiliti decorso i quali sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 22 - Beneficiari

Al termine della Fase di Accumulo, sulla base di quanto indicato dall'Art. 11 "PRESTAZIONI" del Decreto, l'Aderente ha il diritto a percepire la prestazione pensionistica così come illustrata all'Art. 3 "PRESTAZIONI ASSICURATE" che precede.
Ai sensi del comma 3 dell'Art. 14 "PERMANENZA NELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CESSAZIONE DEI REQUISISTI DI PART EIPAZIONE" del Decreto, in caso di decesso dell'Aderente prima che sia maturato il diritto della prestazione pensionistica, la sua posizione individuale sarà corrisposta agli eredi o alle diverse persone indicate ("Beneficiari") dall'Aderente stesso. In mancanza di eredi legittimi o dei Beneficiari, la posizione individuale verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 23 - Cedibilità, sequestarbilità e pignorabilità

Le prestazioni pensionistiche così come le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) dell'Art. 13 "ANTICIPAZIONI" del Regolamento di "AVIVA VITA - PRO FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE" sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli stessi istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 24 - Duplicato del modulo di adesione

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare del Modulo di Adesione del Compagnia, lo stesso Aderente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 25 - Titolarità dei fondi interni assicurativi

Fermo restando che i versamenti destinati ai Fondi Interni Assicurativi, al netto delle eventuali spese, sono investiti, convertiti in numero di quote, nei Fondi Interni Assicurativi medesimi, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni Assicurativi rimane di proprietà della Compagnia.

Art. 26 - Imposte

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 27 - Trasformazione

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

Art. 28 - Arrotondamento
Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Compagnia farà al Compagnia ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. L'arrotondamento della seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

Art. 29 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Aderente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.
In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un organismo di mediazione imparziale inscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

1.1.2 MODALITÀ DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

Art. 1 - Definizione Di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA)
L'Aderente titolare di reddito di lavoro che si trovi in possesso dei requisiti di cui alla successiva sezione "I requisiti richiesti per usufruire della "RITA"" e che cessi dal rapporto di lavoro, può volontariamente anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della posizione individuale accumulata presso la forma pensionistica complementare di appartenenza, per fruire di una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Art. 2 - Requisiti richiesti per avvalersi della "RITA"
I requisiti da possedere al momento della presentazione dell'istanza per ottenere la RITA dalle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita sono i seguenti (art. 11, comma 4 del Decreto lgs 252/2005):
a) Cessazione dell'attività lavorativa;
b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa stessa;
c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);

oppure, in alternativa (art. 11, comma 4-bis del Decreto lgs 252/2005)
a) Cessazione dell'attività lavorativa;
b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b);
d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

Art. 3 - Determinazione della "RITA"
L'Aderente può liberamente determinare quanta parte della propria posizione individuale impegnare a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", potendo la stessa gravare sull'intero importo della posizione individuale o su una porzione della stessa.
Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di RITA (parte della posizione o l'intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della RITA costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della RITA.

Qualora i contributi risultino investiti in più Comparti, l'ammontare di capitale maturato da destinare alla "RITA" verrà calcolato e disinvestito proporzionalmente dai Comparti di provenienza.
Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", l'Aderente conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale o rendita a valere sulla porzione residua della propria posizione individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento (nel seguito definito "Montante RITA") continuerà ad essere gestita, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Salva diversa volontà dell'Aderente da esprimersi al momento della richiesta, tale montante verrà riversato automaticamente dalla Compagnia nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare rappresentato dalla Gestione Interna Separata "AVIVA UBI PIANO INDIVIDUALE DI PREVIDENZA".

Per effetto della gestione del "Montante RITA" residuo, le rate da erogare successive alla prima verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Erogazione delle rate di rendita – le rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono determinate dalla Compagnia con cadenza trimestrale ed erogate anticipatamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Aderente all'atto della richiesta entro l'ultimo giorno del mese di valorizzazione.

Determinazione della prima rata di rendita – il giorno di riferimento rappresentato dal primo giorno di Borsa aperta del secondo mese successivo al giorno di ricevimento della documentazione completa (richiesta e relativi documenti allegati) la Compagnia determina:
- l'eventuale numero di quote relative al "Montante RITA" (nel seguito definito "numero quote RITA") derivante dall' investimento nel Comparto/Comparti
- l'eventuale "Montante RITA" derivante dall'investimento nella Gestione Interna Separata
- il numero di rate di rendita dovute calcolate dal giorno di riferimento (incluso) fino alla data di pensionamento (esclusa)
- il numero di quote relative al "Montante RITA" da disinvestire ottenuto dividendo il "numero di quote RITA" per il numero di rate di rendita dovute
- l'ammontare del "Montante RITA" relativo alla Gestione Interna Separata da disinvestire ottenuto dividendo il medesimo per il numero di rate di rendita dovute
- l'importo della prima rata determinata sommando:
- l'importo ottenuto dalla valorizzazione al giorno di riferimento del numero di quote di cui al punto d)
- l'importo di cui al punto e) rivalutato al giorno di riferimento utilizzando il rendimento della Gestione Interna Separata in vigore nel mese stesso.

All'importo così determinato, verranno sottratte le relative imposte nonchè un costo amministrativo pari a Euro 5,00. L'importo della prima rata di rendita unitamente alla data di decorrenza della stessa verrà tempestivamente comunicato dalla Compagnia all'Aderente.

Determinazione delle rate di rendita successive alla prima – l'importo delle successive rate di rendita viene determinato sommando:
- l'eventuale importo derivante dalla valorizzazione sulla base del valore quota del primo giorno di borsa aperta del mese di erogazione, del numero di quote di cui al punto d) utilizzate per il pagamento delle rate successive
- l'eventuale importo derivante dalla rivalutazione al primo giorno di borsa aperta del mese di erogazione del "Montante RITA" relativo alla Gestione Interna Separata diviso per il numero di rate residue via via mancanti alla data di pensionamento certificata.

Il rendimento utilizzato per la rivalutazione della rendita è quello in vigore nel mese stesso. All'importo così determinato, verranno sottratte le relative imposte nonché un costo amministrativo, per ogni rata di rendita, pari a Euro 5,00.
Informazioni in merito alle rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" erogate verranno fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.

Art. 4 - ModalitÀ di rivalutazione della "RITA" derivante dall'investimento nella gestione interna separata

Trimestralmente il "Montante RITA" viene rivalutato con le modalità e nella misura stabilita nella Clausola di Rivalutazione.

Art. 5 - Costi

Ogni rata di rendita è gravata da un costo amministrativo di ammontare pari a Euro 5,00.

Art. 6 - Capitale in caso di decesso in corso di percezione della "RITA"

In caso di decesso dell'Aderente in corso di percezione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" il residuo montante corrispondente alla rate di rendita non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà liquidato unitamente all'eventuale rimanente capitale costituente la posizione individuale secondo quanto stabilito per la prestazione in caso di decesso ai medesimi Beneficiari e, in mancanza di designazione, seguendo le regole previste per la previdenza complementare.

Art. 7 - Modifica del comparto relativo alla "RITA".

L'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante destinato al pagamento della RITA, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso; la compagnia applicherà i costi previsti nella documentazione contrattuale per la riallocazione della posizione individuale.
La variazione del comparto dovrà essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e avrà effetto dalla rata di rendita immediatamente successiva; qualora non fossero rispettati i predetti termini, la variazione del comparto verrà effettuata dalla compagnia con riferimento alla rata di rendita relativa al trimestre successivo a quello della richiesta.

Art. 8 - Revoca della "RITA" – trasferimento della posizione individuale maturata

L'Aderente può revocare l'erogazione della RITA mediante apposita documentazione disponibile sul sito della Compagnia; la revoca determina la cessazione del relativo pagamento a partire dalla prima rata successiva al sessantesimo giorno dalla data di richiesta della cessazione stessa; al momento della richiesta l'aderente può richiedere di trasferire il "Montante RITA" residuo eventualmente allocato nel comparto prudente individuato dalla forma pensionistica ad altro comparto, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza e nel rispetto delle norme di prodotto previste per la riallocazione. Una volta revocata, la RITA non potrà più essere riattivata.
In caso di Trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intenderà automaticamente revocata e verrà trasferita l'intera posizione individuale.

Art. 9 - Regime fiscale e legale della "RITA"

La parte imponibile della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.
Ai fini della determinazione del reddito imponibile, le somme erogate a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono imputate, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.
Peraltro, l'Aderente può decidere di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria. Alle rate di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

1.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

Art. 1 - Determinazione dell'ammontare della rendita

In caso di vita dell'Aderente alla scadenza della Fase di Accumulo, ovvero in epoca successiva in caso di prosecuzione volontaria della partecipazione a "AVIVA VITA - PRO FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE ", il capitale maturato a tale data sarà convertito totalmente o parzialmente in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate annuali posticipate.
L'Aderente ha la possibilità di chiedere alla Compagnia che la rendita annua vitalizia rivalutabile venga corrisposta in rate posticipate di periodicità annuale, semestrale o mensile.
Tale richiesta dovrà essere effettuata con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data in cui l'Aderente matura il diritto alla prestazione pensionistica.

Come indicato all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "AVIVA VITA - PRO FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", l'Aderente che ha maturato il diritto della prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

La rendita annua vitalizia si ottiene moltiplicando il montante maturato a scadenza, al netto dell'eventuale quota da convertire in forma di capitale, per i coefficienti di conversione in rendita come indicato di seguito.
Per i versamenti effettuati entro il 31.12.2017 - fino ad un importo corrisposto annualmente pari alla massima deducibilità fiscale (corrispondente attualmente a Euro 5.164,57 e comunque in vigore al momento del versamento)- la rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza, a fronte di tali versamenti, per il coefficiente di conversione in rendita riportato all'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" che segue.

Per la parte di versamenti corrisposti annualmente eccedenti l'importo pari alla massima deducibilità fiscale (corrispondente attualmente a Euro 5.164,57 e comunque in vigore al momento del versamento), e per i versamenti effettuati successivamente al 31.12.2017 la rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza, a fronte di tali versamenti, per gli ultimi coefficienti di conversione determinati da parte della Compagnia, ed in vigore all'epoca della conversione stessa. Tale coefficiente potrà essere rideterminato in linea con quanto indicato nel successivo Art. 7 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".
Relativamente alle opzioni di rendita, per tutti quei versamenti corrisposti annualmente effettuati fino al 31.12.2017 e che non eccedono il limite della massima deducibilità fiscale (corrispondente attualmente a Euro 5.164,57 e comunque in vigore al momento del versamento), i coefficienti di conversione applicati al corrispondente capitale maturato sono garantiti dalla Compagnia; per gli importi eccedenti tale limite i coefficienti di conversione applicati al corrispondente capitale maturato saranno gli ultimi determinati da parte della Compagnia, ed in vigore all'epoca della conversione stessa.

La rendita annua vitalizia viene annualmente rivalutata sulla base di quanto disciplinato al punto A "MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN GODIMENTO", dell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue.
Nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" viene indicata la percentuale di riduzione in caso di rateazione semestrale e mensile della rendita.

La Compagnia si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza della Fase di Accumulo una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza, con evidenza dei relativi costi e coefficienti di conversione in rendita che risulteranno in vigore all'epoca della corresponsione della prestazione pensionistica.
Entro sessanta giorni dalla data di scadenza della Fase di Accumulo, l'Aderente ha la possibilità di richiedere, in alternativa all'erogazione di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate, una delle seguenti forme di rendita rivalutabile erogabili in modo posticipato:

a) una rendita annua certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia corrisposta all'Aderente per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia. In caso di decesso dell'Aderente - nei primi cinque o dieci anni - la rendita verrà corrisposta alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L'importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" sia nel periodo in cui è corrisposta in modo certo, sia successivamente a tale periodo;
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile, in misura minore, corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota di reversibilità scelta, alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L'importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" sia nel periodo in cui è corrisposta all'Aderente, sia, in caso di decesso, se corrisposta ai Beneficiari designati.

A scelta dell'Aderente la Compagnia può erogare, unitamente alla rendita, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale maturato, tenendo conto delle somme già erogate a titolo di anticipazione per le quali non si è provveduto al reintegro; in tale circostanza l'importo della rendita viene proporzionalmente ridotto. Anche questa richiesta dovrà essere effettuata almeno sessanta giorni prima rispetto alla data in cui si matura il diritto alla prestazione pensionistica.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della prestazione pensionistica, non si applica agli Aderenti che, sulla base della documentazione prodotta, risultano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a Forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 e che non abbiano esercitato il diritto di riscatto totale, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione.
Qualora l'importo annuo della rendita pensionistica, che si ottiene convertendo il 70% dell'intera posizione maturata a scadenza al lordo delle eventuali anticipazioni non reintegrate, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può richiedere la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato.
Le condizioni e le modalità di erogazione della rendita saranno effettuate in base alle norme in materia di previdenza integrativa individuale, in vigore all'epoca di erogazione della prestazione in forma di rendita.

Art. 1.1 - Altre prestazioni pensionistiche

1. Fermo quanto previsto dall'Articolo 1.1 della Fase di erogazione rendita delle presenti Condizioni Generali di Contratto l'Aderente che abbia maturato i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dalla normativa vigente può chiedere, in alternativa alla rendita vitalizia, una delle seguenti prestazioni pensionistiche:
a) rendita a durata definita;
b) prelievi liberamente determinabili;
c) erogazione frazionata del montante maturato
L'Aderente, al momento dell'esercizio dell'opzione, sceglie che il montante da destinare a una delle suddette prestazioni sia investito in una sola tra le proposte di investimento disponibili: Gestione Separata "AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza", Fondo Interno "Aviva UBI-1" , Fondo Interno "Aviva UBI-2", Fondo Interno "Aviva UBI-3" o Fondo Interno "Aviva UBI-4". In mancanza di scelta, il montante è investito nella Gestione Separata. Resta ferma la possibilità per l'Aderente di riallocare successivamente il montante in un'altra proposta di investimento, nel rispetto del periodo minimo di un anno.

a) **Rendita a durata definita**. La rendita a durata definita è erogata per un numero di anni interi pari alla vita attesa residua dell'Aderente arrotondata per difetto e determinata al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995. N 335. L'importo di ciascuna rata è determinato alla data di accertamento dei requisiti.
   Per la parte **investita nei Fondi Interni**, la prestazione è espressa in quote: a ciascuna rata corrisponde un numero prefissato di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente al montante destinato alla prestazione, al netto dell'eventuale quota richiesta in capitale, per il numero complessivo di rate previste dal piano di erogazione. L'importo in euro di ciascuna rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione della rata stessa. Per la parte **investita nella Gestione Separata**, l'importo della prima rata è determinato dividendo il montante destinato alla prestazione disponibile alla data di accertamento, al netto dell'eventuale quota richiesta in forma di capitale nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per il numero di rate previste dal piano di erogazione. Il montante residuo resta investito nella Gestione Separata e continua a essere rivalutato secondo quanto previsto nell'Allegato 1 – Clausola di Rivalutazione. Per l'erogazione delle rate successive, si considera il rapporto fra il montante disponibile a ciascuna ricorrenza e il numero di rate ancora da erogare.
   Le rate, a differenza di quelle previste per le rendite di cui all'art. 1- DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA, sono erogate secondo una periodicità annuale e in via anticipata.
b) **Prelievi liberamente determinabili.** I prelievi liberamente determinabili sono erogati a valere sul montante in gestione, con facoltà dell'Aderente di scegliere tempo per tempo l'importo e la tempistica dei prelievi, nei limiti della somma delle rate della rendita a durata definita maturate e detratti gli importi già erogati. A tal fine si assume come riferimento una rendita teorica a durata definita, determinata sulla base della vita attesa residua dell'Aderente al momento della richiesta della prestazione e descritta nel precedente punto a). L'importo minimo di ciascun prelievo non può essere inferiore a 150 euro. Nell'ultimo anno di durata teorica, l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.
c) **Erogazione frazionata del montante accumulato.** L'erogazione frazionata del montante accumulato è pagata per un tempo scelto liberamente dall'aderente, non collegato quindi alla vita attesa residua dell'aderente, che comunque non può essere inferiore a 5 anni. Tale scelta non è più modificabile. L'importo di ciascuna rata è determinato alla data di accertamento dei requisiti. Per **la parte investita nei Fondi Interni** la prestazione è espressa in quote: l'importo della rata si ottiene dividendo il numero delle quote totali al momento della richiesta, al netto dell'eventuale quota richiesta in capitale, per il numero di rate scelto dall'aderente (viene liquidato un numero di quote predefinito per ogni rata). L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa. L'importo di ciascuna rata è determinato moltiplicando il numero di quote e frazioni di quota attribuito alla rata per il valore unitario della quota rilevato alla data di erogazione. L'importo delle rate non è pertanto predeterminato e può variare nel tempo in funzione dell'andamento del comparto di investimento. Per la **parte investita nella Gestione Separata**: l'importo della prima rata è determinato dividendo il montante destinato alla prestazione disponibile alla data di accertamento, al netto dell'eventuale quota richiesta in forma di capitale nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per il numero di rate scelto dall'aderente. Il montante residuo resta investito nella Gestione Separata e continua essere rivalutato secondo quanto previsto nell'Allegato 1 – Clausola di Rivalutazione. Per l'erogazione delle rate successive, si considera il rapporto fra il montante disponibile a ciascuna ricorrenza e il numero di rate ancora da erogare. Le rate, a differenza di quelle previste per le rendite di cui all'art. 1- DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA, sono erogate secondo una periodicità annuale e in via anticipata

2. **Disciplina comune delle nuove prestazioni.** Con l'accesso a una prestazione pensionistica si entra nella fase di erogazione, cessa pertanto la possibilità di effettuare versamenti, anticipazioni, riscatti e RITA. Rimane ferma la possibilità di effettuare "switch" e contribuzioni derivanti da un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.

Una volta iniziata la fase di erogazione, la scelta di una delle prestazioni di cui al presente articolo è irrevocabile, salvo il caso in cui si decida di trasformare il capitale residuo in una rendita vitalizia, anche trasferendolo presso un'altra forma pensionistica complementare.
Le prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) non sono tra loro cumulabili

3. **Decesso dell'Aderente.** In caso di morte dell'Aderente nel corso dell'erogazione della rendita a durata definita o prima del completamento dei prelievi liberamente determinabili o nel corso dell'erogazione frazionata del montante accumulato, il montante residuo è riscattato dal soggetto o dai soggetti indicati dall'Aderente al momento dell'esercizio dell'opzione. La richiesta della prestazione deve quindi contenere tale indicazione; in mancanza, la richiesta potrà essere considerata incompleta.
4. **Costi.** Sulla porzione di posizione individuale per la quale è stata richiesta erogazione di una delle suddette prestazioni pensionistiche, viene prelevato un costo fisso una tantum pari a euro 20,00. Su ciascuna rata o prelievo è applicato un costo pari a euro 2,00.
Per quanto non espressamente previsto dai punti 1, 2, 3 e 4 si applicano le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto, il Supplemento alla Nota Informativa, il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle rendite e la normativa tempo per tempo vigente. Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com, unitamente al Modulo di richiesta di prestazione pensionistica.

Art. 2 - Data di decorrenza della rendita

La data di decorrenza della rendita, coincide con la data di scadenza della Fase di Accumulo, indicata all'Art. 3.1 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" della Sezione "FASE DI ACCUMULO" delle Condizioni Generali di Contratto, fatta salva la facoltà dell'Aderente di proseguire la contribuzione al Contratto oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore della forma di previdenza complementare.

Art. 3 - Fase di erogazione della rendita

La Compagnia inizia a corrispondere la rendita all'Aderente in via posticipata: la prima rata viene perciò liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto. Di conseguenza, in caso decesso dell'Aderente, l'erogazione della rendita viene a cessare con l'ultima scadenza di rata precedente la data del decesso a meno che non ricorrano i presupposti per la liquidazione della rendita reversibile o certa. Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

Art. 4 - Modalità di corresponsione della rendita

Per tutti i pagamenti della Compagnia, l'Aderente deve preventivamente consegnare alla stessa i documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione o indirizzate comunque a Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Via M. Gioia, 22- 20124 Milano;
- inviate a Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Via M. Gioia, 22- 20124 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

L'Aderente dovrà fornire la seguente documentazione:

- copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Aderente;
- autocertificazione dell'Aderente nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della prestazione pensionistica;
- documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente da esibire con periodicità annuale almeno un mese prima della scadenza della ricorrenza annua della rendita;
- entro sessanta giorni prima della scadenza della Fase di Accumulo eventuale dichiarazione sottoscritta dall'Aderente nella quale venga indicata la quota del capitale maturato a scadenza che intende farsi liquidare in forma di capitale - come indicato al precedente Art. 1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" di questa sezione;
- entro sessanta giorni prima della scadenza della Fase di Accumulo dichiarazione sottoscritta dall'Aderente nella quale venga indicata l'eventuale opzione in rendita prescelta tra quelle previste all'Art. 1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" di questa sezione in alternativa all'erogazione di una rendita annua vitalizia rivalutabile;
- dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dell'Istituto Bancario, codice CAB, ABI e CIN, intestatario del conto corrente e numero di conto corrente bancario. In caso di variazione del conto corrente bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione alla Compagnia con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata di rendita.

La Compagnia si riserva di chiedere l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto dopo il ricevimento della documentazione suindicata ed entro trenta giorni dal termine del periodo di rateazione prescelto, come indicato dall'Art. 21 "PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA" della Sezione "FASE DI ACCUMULO". Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 5 - Coefficienti di conversione

L'ammontare della rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza per i coefficienti di conversione come indicato all'Art. 1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" di questa sezione.
Tali coefficienti variano in base:
- al sesso dell'Aderente,
- all'età dell'Aderente all'epoca della conversione,
- alla generazione di appartenenza,
- alla rateazione prescelta.

I coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto:
- della speranza di vita residua dell'Aderente, in base alle proiezioni demografiche adottate;
- di un rendimento atteso pari al 2,0% annuo (tasso tecnico), implicito nei coefficienti di conversione in rendita, degli investimenti operati dalla Compagnia;
- di un caricamento dell'1,25% sul valore capitale della rendita, per le spese sostenute dalla Compagnia in fase di erogazione della rendita.

Conseguentemente a tali ipotesi, la rendita è determinata sin dall'inizio con la garanzia di un rendimento minimo pari al tasso tecnico.
Come indicato al successivo Art. 7 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE" i coefficienti di conversione saranno rideterminati successivamente al 31.12.2017 con cadenza non inferiore a cinque anni sulla base delle rilevazioni demografiche e delle condizioni finanziarie. Tale rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto nei casi indicati al successivo Art. 7 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".
Nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" che segue vengono riportati - distinti sia per sesso che in base all'anno di nascita dell'Aderente - i coefficienti di conversione, per 10.000,00 Euro di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo.
Tali coefficienti sono garantiti per i versamenti effettuati - fino ad un importo corrisposto annualmente pari alla massima deducibilità fiscale (corrispondente attualmente a Euro 5.164,57 e comunque in vigore al momento del versamento) - entro il 31.12.2017.
Qualora la rendita venga erogata in rate semestrali o mensili, i coefficienti della tabella riportati nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" che segue dovranno
essere ridotti rispettivamente del 1% o del 2%.

Art. 6 - Basi demografiche e finanziarie

L'elaborazione dei coefficienti di conversione in vigore fino al 31.12.2017 è basata sull'adozione delle seguenti ipotesi:
- IPOTESI DEMOGRAFICA: utilizzo di annualità vitalizie elaborate dalla Compagnia sulla base della Tavola di mortalità IPS55 Impegni Immediati (modello per generazioni elaborato dall'ISTAT nel 2002 sulla base delle proiezioni di mortalità della popolazione residente per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2051), distinta per sesso e generazione;
- IPOTESI FINANZIARIA: tasso di interesse composto e posticipato del 2,0%.

Art. 7 - Rideterminazione dei coefficienti di conversione

I coefficienti di conversione sono determinati in base agli elementi demografici e finanziari indicati al precedente Art. 5 "COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".
RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA PART E DEMOGRAFICA La Compagnia provvederà ad adeguare la componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti, tenendo conto sia della variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da un qualificato organismo pubblico e sia delle rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi.
I limiti e le condizioni per i quali è ammessa oggettivamente la rideterminazione e l'applicazione dei coefficienti di conversione così modificati, sono i seguenti:
a) la rideterminazione potrà avvenire solamente dopo il 31.12.2017 oppure entro il 31.12.2017 - solo per gli importi annui versati in eccesso rispetto alla massima deducibilità fiscale (corrispondente attualmente a Euro 5.164,57 e comunque in vigore al momento del versamento)-;

b) siano decorsi almeno due anni dalla data di decorrenza del Contratto, in modo tale da consentire una corretta applicazione del diritto di trasferibilità della posizione previdenziale;
c) non abbia già avuto inizio l'erogazione della rendita;
d) la rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sui soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto della prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

La Compagnia si riserva di rivedere successivamente al 31.12.2017, ed eventualmente modificare, i coefficienti di conversione ogni cinque anni, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.
La rideterminazione dei coefficienti di conversione - che incide sull'ammontare della rendita erogabile all'Aderente - avrà effetto sul capitale costitutivo della rendita derivante dai contributi corrisposti anche precedentemente nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.

Rideterminazione dei coefficienti per la part e finanziaria
In base agli andamenti effettivi dei mercati finanziari, fermo restando l'obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) di cui al precedente paragrafo, la Compagnia stessa potrà modificare la base finanziaria unicamente con effetto sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica e comunque non prima del 31.12.2017.
La Compagnia si riserva di rivedere successivamente al 31.12.2017, ed eventualmente modificare, i coefficienti di conversione ogni cinque anni, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.

Comunicazione da inviare all'aderente in caso di rideterminazione dei coefficienti
La Compagnia deve inviare almeno centoventi giorni prima della data di decorrenza delle variazioni una comunicazione contenente i nuovi coefficienti di conversione del capitale maturato ovvero il nuovo tasso di interesse garantito. Nella comunicazione verranno indicate le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. Nell'ipotesi in cui le modifiche apportate comportino un peggioramento oggettivo della prestazione pensionistica prevista dal Contratto, l'Aderente ha la possibilità di accettare o rifiutare tali modifiche.
Per accettare le modifiche non sarà necessario operare in alcun modo e, trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della Compagnia riguardo le modifiche che interverranno, tali modifiche si considereranno pienamente accettate.
Per rifiutare le modifiche sarà sufficiente comunicare per iscritto alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - che si intende avvalersi del diritto di trasferire la propria posizione individuale ad un'altra forma pensionistica complementare.
Il trasferimento avverrà senza il pagamento di alcuna spesa secondo quanto previsto dall'Art. 16 "TRASFERIMENTI" della Sezione "FASE DI ACCUMULO" che precede.

ALLEGATO 1 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto - un piano assicurativo a premio ricorrente, destinato ad attuare una forma pensionistica complementare, come disciplinata dalla normativa sulla previdenza complementare - fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita, alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua del capitale in base alle condizioni di seguito indicate.
A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche costituite a fronte dei Contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza.

Il Contratto prevede due distinte fasi:
- Fase di Accumulo: durante la quale viene costituito il capitale in base ai versamenti complessivamente effettuati (piano di versamenti);
- Fase di Erogazione della Rendita: durante la quale il capitale, maturato nella fase precedente, viene utilizzato per l'erogazione di una rendita vitalizia.

FASE DI ACCUMULO:

A - MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE
Il beneficio finanziario attribuito al Contratto è pari al rendimento finanziario annuo, - conseguito dalla Gestione Interna Separata AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza nell'esercizio costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data in cui matura la rivalutazione determinato con i criteri indicati nel "REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza" - diminuito di una commissione di gestione pari all'1%.
La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario come sopra definito.
Per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita, attribuita per ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto si consolida con il capitale assicurato.
Per i successivi versamenti la Compagnia si riserva di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare, - fermo restando il rispetto delle disposizioni IVASS in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita - previa comunicazione scritta da inviare all'Aderente che avrà diritto di trasferire la propria Posizione individuale ad altra Forma pensionistica complementare, senza applicazione di spese ai sensi dell'Art. 21 "TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL PIP" del Regolamento. In ogni caso il nuovo tasso non potrà avere applicazione retroattiva con riferimento al periodo del Contratto già trascorso.

B - RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE ASSICURATO
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:
- il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione sopra indicata;
- le quote di capitale derivanti dai premi effettivamente pagati nei dodici mesi precedenti l'anniversario in cui viene effettuata la rivalutazione vengono invece aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo la misura di rivalutazione sopra indicata, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la data di ogni singolo pagamento ed il suddetto anniversario.

Il capitale verrà rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A.

C - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RISCATTO, DI TRASFERIMENTO, DI ANTICIPAZIONE, DI DECESSO DELL'ADERENTE, DI TERMINE DELLA FASE DI ACCUMULO
In caso di riscatto, di trasferimento ad altra forma pensionistica, di anticipazione, di decesso dell'Aderente ovvero di termine della Fase di Accumulo, sempre che la data di richiesta del riscatto, di trasferimento, di anticipazione, di decesso dell'Aderente ovvero di termine della Fase di Accumulo, non coincida con uno degli anniversari della data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:
- il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo la misura annua di rivalutazione - di cui al punto A - in vigore nel mese in cui cade la data di riferimento - relativa all'evento interessato - per i mesi interamente trascorsi tra il suddetto anniversario e la data di riferimento di cui sopra.
- le quote di capitale derivanti dai premi effettivamente pagati nel periodo compreso tra il suddetto anniversario e

la data di riferimento citata - relativa all'evento interessato - vengono invece aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A, in vigore nel mese in cui cade la data di riferimento di cui sopra, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la data di ogni singolo pagamento e la suddetta data di riferimento di cui sopra.

FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA:

A - Misura annua di rivalutazione della rendita in godimento

Il beneficio finanziario da attribuire alla rendita in godimento è pari al rendimento finanziario annuo,

- conseguito dalla Gestione Interna Separata AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza nell'esercizio costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario della data di decorrenza del pagamento della rendita, determinato con i criteri indicati nel "REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza" - moltiplicato per l'aliquota di retrocessione, pari al 90%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2%, la differenza tra il beneficio finanziario e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale.
In ogni caso, il beneficio finanziario da attribuire alla rendita non può risultare superiore al rendimento finanziario della Gestione Interna Separata AVIVA UBI Piano Individuale di Previdenza diminuito dell'1%.

B - Rivalutazione della rendita annua vitalizia durante il godimento

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita in godimento, la rendita annua all'anniversario della data di decorrenza della rendita immediatamente precedente viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A.

ALLEGATO 2 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita pagabile in rate annuali posticipate espressa per Euro 10.000,00 di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo.
Si precisa che qualora la rendita venga erogata in rate semestrali o mensili, i coefficienti della tabella dovranno essere ridotti rispettivamente del 1% o del 2%.

Età al pensionamento	SESSO: MASCHILE NATI DAL 1939 AL 1947			SESSO: FEMMINILE NATI DAL 1941 AL 1949		
	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
55	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
56	461,38	460,53	457,77	422,01	421,56	420,25
57	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
58	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
59	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
60	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
61	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
62	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
63	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
64	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
65	595,52	591,46	579,25	528,58	526,96	521,91
66	615,87	611,04	596,69	544,85	542,94	536,99
67	637,72	631,96	615,05	562,36	560,09	553,05
68	661,20	654,34	634,35	581,23	578,52	570,13
69	686,49	678,32	654,57	601,58	598,35	588,28
70	713,73	704,02	675,69	623,56	619,72	607,54

Età al pensionamento	SESSO: MASCHILE NATI DAL 1948 AL 1960			SESSO: FEMMINILE NATI DAL 1950 AL 1962		
	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
55	440,48	439,85	437,83	405,36	405,00	403,97
56	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
57	461,38	460,53	457,77	422,01	421,56	420,25
58	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
59	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
60	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
61	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
62	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
63	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
64	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
65	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
66	595,52	591,46	579,25	528,58	526,96	521,91
67	615,87	611,04	596,69	544,85	542,94	536,99
68	637,72	631,96	615,05	562,36	560,09	553,05
69	661,20	654,34	634,35	581,23	578,52	570,13
70	686,49	678,32	654,57	601,58	598,35	588,28

Età al pensionamento	SESSO: MASCHILE NATI DAL 1961 AL 1970			SESSO: FEMMINILE NATI DAL 1963 AL 1972		
	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
55	430,91	430,36	428,63	397,72	397,39	396,46
56	440,48	439,85	437,83	405,36	405,00	403,97
57	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
58	461,38	460,53	457,77	422,01	421,56	420,25
59	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
60	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
61	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
62	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
63	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
64	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
65	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
66	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
67	595,52	591,46	579,25	528,58	526,96	521,91
68	615,87	611,04	596,69	544,85	542,94	536,99
69	637,72	631,96	615,05	562,36	560,09	553,05
70	661,20	654,34	634,35	581,23	578,52	570,13

Età al pensionamento	SESSO: MASCHILE NATI DAL 1971			SESSO: FEMMINILE NATI DAL 1973		
	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita certa 5 anni	Rendita certa 10 anni
55	421,86	421,38	419,89	390,47	390,17	389,33
56	430,91	430,36	428,63	397,72	397,39	396,46
57	440,48	439,85	437,83	405,36	405,00	403,97
58	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
59	461,38	460,53	457,77	422,01	421,56	420,25
60	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
61	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
62	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
63	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
64	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
65	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
66	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
67	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
68	595,52	591,46	579,25	528,58	526,96	521,91
69	615,87	611,04	596,69	544,85	542,94	536,99
70	637,72	631,96	615,05	562,36	560,09	553,05

2. REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI AVIVA-UBI 1 - AVIVA-UBI 2 - AVIVA-UBI 3 - AVIVA-UBI 4

Art. 1 - Istituzione e denominazione dei fondi interni assicurativi

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. (di seguito "la Compagnia") ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie suddiviso e diversificato in Fondi Interni Assicurativi, denominati AVIVA-UBI 1, AVIVA-UBI 2, AVIVA-UBI 3, AVIVA-UBI 4. Le risorse di ciascun Fondo Interno Assicurativo costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio della Compagnia ed a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.
Il valore del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dalla Compagnia per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.
La valuta di denominazione di ciascun Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

Art. 2 - Caratteristiche dei fondi interni assicurativi

L'investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri di ciascun Fondo, ai seguenti profili di rischio:

- rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- rischio di controparte, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- rischio di liquidità, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

Il patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo potrà essere investito in strumenti finanziari di vario genere tra i quali titoli azionari, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon, strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che internazionali, liquidità ed in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Gli OICR utilizzati, scelti sia fra quelli di diritto comunitario che di diritto estero che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611 - come modificata dalla Direttiva CEE 88/220- sono denominati in Euro, non distribuiscono i proventi e sono diversificati per classe di investimento, area geografica ed altri fattori di rischio. È prevista la possibilità di investire gli attivi di ciascun Fondo Interno Assicurativo in parti di OICR promossi gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del medesimo Gruppo.

Non è previsto l'investimento in strumenti finanziari non quotati.
L'investimento in strumenti finanziari derivati è ammesso per fini di copertura o per pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, coerentemente con il profilo di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo e, comunque, nel rispetto delle disposizioni introdotte dal Provvedimento ISVAP 297/1996 e successive modifiche.
La Compagnia si riserva di affidare la gestione dei Fondi Interni Assicurativi e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. La Compagnia ha comunque l'esclusiva responsabilità nei confronti degli Aderenti per l'attività di gestione dei Fondi.

Art. 3 - Costituzione e cancellazione delle quote

I Fondi Interni Assicurativi sono suddivisi in quote.
La costituzione delle quote viene effettuata dalla Compagnia in misura non inferiore agli impegni assunti settimanalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo.
La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle stesse, rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Compagnia in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno assicurativo AVIVA-UBI 1

Lo scopo del Fondo Interno AVIVA-UBI 1 è quello di salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati in larga misura nei comparti monetario ed obbligazionario. Il profilo di rischio del Fondo è basso.
La Compagnia investe gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo AVIVA-UBI 1 secondo la ripartizione indicata nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	10%	60%
Obbligazionario	40%	90%
Azionario	0%	15%

Il benchmark adottato nella gestione del Fondo AVIVA UBI 1 è composto da:
- **50% JPM Euro 6 Month Cash** (Investimenti monetari area Euro);
- **30% JPM Euro Government Bond** (Investimenti obbligazionari governativi area Euro);
- **10% JPM Global Government Bond** (Investimenti obbligazionari globali);
- **10% MSCI Europe Equity** (Investimenti azionari area Euro).

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.
L’obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Art. 5 - Criteri di investimento del fondo interno assicurativo AVIVA-UBI 2

Lo scopo del Fondo Interno AVIVA-UBI 2 è quello di consentire una significativa redditività derivante da investimenti concentrati prevalentemente nel comparto obbligazionario ed in misura più contenuta, nei comparti monetario ed azionario. Il profilo di rischio del Fondo è basso.
La Compagnia investe gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo AVIVA- UBI 2 secondo la ripartizione indicata nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	35%
Obbligazionario	40%	85%
Azionario	5%	40%

Il benchmark adottato nella gestione del Fondo AVIVA-UBI 2 è composto da:
- **15% JPM Euro 6 Month Cash** (Investimenti monetari area Euro);
- **60% JPM Euro Government Bond** (Investimenti obbligazionari governativi area Euro);
- **5% Bofa ML Euro Corporate Bond** (Investimenti obbligazionari corporate bond area Euro);
- **15% MSCI Europe Equity** (investimenti azionari area Euro);
- **5% MSCI North America Equity** (investimenti azionari area nord America).

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.
L’obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Art. 6 - Criteri di investimento del fondo interno assicurativo AVIVA-UBI 3

Lo scopo del Fondo Interno AVIVA-UBI 3 è quello di consentire una significativa redditività derivante da investimenti concentrati in larga misura sia nel comparto obbligazionario che in quello azionario.
Il profilo di rischio del Fondo è medio - basso.
La Compagnia investe gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo AVIVA- UBI 3 secondo la ripartizione indicata nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	20%
Obbligazionario	40%	80%
Azionario	20%	60%

Il benchmark adottato nella gestione del Fondo AVIVA-UBI 3 è composto da:
- **55% JPM Euro Government Bond** (Investimenti obbligazionari governativi area Euro);
- **5% Bofa ML Euro Corporate** (Investimenti obbligazionari corporate bond area Euro);
- **25% MSCI Europe Equity** (investimenti azionari area Euro);
- **5% MSCI Pacific Equity** (investimenti azionari area Pacifico);
- **10% MSCI North America Equity** (investimenti azionari area nord America).

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.
L’obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Art. 7 - Criteri di investimento del fondo interno assicurativo AVIVA-UBI 4

Lo scopo del Fondo Interno AVIVA-UBI 4 è quello di consentire una significativa redditività derivante da investimenti concentrati prevalentemente nel comparto azionario, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo. Il profilo di rischio del Fondo è medio.
La Compagnia investe gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo AVIVA- UBI 4 secondo la ripartizione indicata nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	20%
Obbligazionario	10%	50%
Azionario	50%	90%

Il benchmark adottato nella gestione del Fondo AVIVA-UBI 4 è composto da:
- **30% JPM Euro Government Bond** (Investimenti obbligazionari governativi area Euro);
- **40% MSCI Europe Equity** (investimenti azionari area Euro);
- **5% MSCI Pacific Equity** (investimenti azionari area Pacifico);
- **25% MSCI North America Equity** (investimenti azionari area nord America).

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.
L’obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Art. 8 - Spese ed oneri a carico dei fondi interni assicurativi

Sono a carico di ciascun Fondo Interno Assicurativo:

a) la commissione di gestione annua. Tale commissione, trattenuta settimanalmente dalla Compagnia, è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese di cui alle successive lettere del presente articolo, ed è pari a:
   - Fondo Interno Assicurativo AVIVA-UBI 1: 1,39%;
   - Fondo Interno Assicurativo AVIVA-UBI 2: 1,59%;
   - Fondo Interno Assicurativo AVIVA-UBI 3: 1,79%;
   - Fondo Interno Assicurativo AVIVA-UBI 4: 1,89%;

b) le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti;
c) gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
d) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
e) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione ed allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistate e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
Gli eventuali crediti di imposta maturati sul Fondo Interno Assicurativo saranno trattenuti dalla Compagnia.

Art. 9 - Valore unitario delle quote e relativa pubblicazione

Le attività in cui sono investite le disponibilità di ciascun Fondo Interno Assicurativo sono valutate come segue:

- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati avviene sulla base del prezzo di riferimento del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, dell'ultimo prezzo di riferimento disponibile;
- le quote di OICR sono valutate al loro valore ufficiale nel giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute estere sono convertite in Euro, in quanto valuta di denominazione di ciascun Fondo Interno Assicurativo, sulla base dei tassi di cambio stabiliti dalla Banca Centrale Europea (BCE) nel giorno di valorizzazione.

Il valore del patrimonio netto di ciascun Fondo Interno Assicurativo risulta dalla valorizzazione delle attività detratte le spese e gli oneri di cui al precedente Art. 8 "SPESE ED ONERI A CARICO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI".
Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è pari al valore netto complessivo di ciascun Fondo diviso per il numero complessivo delle quote dello stesso, alla data di valorizzazione.
Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è calcolato, settimanalmente, il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) della settimana successiva alla data di acquisizione dei versamenti.
La valorizzazione delle quote dei Fondi non viene effettuata nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali ed internazionali.
L'Impresa di Assicurazione pubblica settimanalmente nel proprio sito internet il valore delle quote dei Fondi, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione avverrà entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota.
Alla data di costituzione il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

Art. 10 - Revisione contabile

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.
Ciascun Fondo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza di ciascun Fondo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare, la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività di ciascun Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.
Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Aderente presso la sede della Compagnia, ultimata la verifica della Società di Revisione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 11 - Modifiche del regolamento dei fondi interni assicurativi

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per l'Aderente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Aderente.
È ammessa la possibilità di fusione di ciascun Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo della Compagnia avente caratteristiche del tutto similari. In tal caso, la Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione all'Aderente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione. La Compagnia provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Aderente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

1. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA DENOMINATA "AVIVA UBI PIANO INDIVIDUALE DI PREVIDENZA"

Art. 1 - Istituzione e denominazione della gestione separata "AVIVA UBI PIANO INDIVIDUALE DI PREVIDENZA"

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato AVIVA UBI PIANO INDIVIDUALE DI PREVIDENZA, di seguito AVIVA UBI, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.
Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.
Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.
Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 - Partecipanti alla gestione separata

Nella Gestione AVIVA UBI confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.
Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

Art. 3 - Obiettivi e politiche di investimento

La Gestione AVIVA UBI ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.
Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi o sovranazionali, titoli obbligazionari di emittenti corporate, comprese le obbligazioni strutturate di credito che prevedano almeno il rimborso del capitale a scadenza, con un rating maggiore o uguale a Investment Grade. Nel comparto obbligazionario sono ricompresi anche gli investimenti nel mercato monetario, quali a titolo esemplificativo, obbligazioni di emittenti governativi e corporate a breve termine, depositi bancari e certificati di deposito (obbligazionario governativo ed obbligazionario corporate); L'acquisto di titoli obbligazionari corporate non Investment Grade è ammesso in misura residuale.
- Titoli azionari quotati sui principali mercati regolamentati europei ed internazionali;
- Investimenti Alternativi e altro, quali: OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi; partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di settore

L'area geografica di riferimento prevalente è l'Area Euro e, in misura residuale altri paesi dell'Area OCSE.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.
Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.
Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

Art. 4 - Criteri di investimento nella gestione separata

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento Aviva Ubi		Limiti	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato AAA e Supranational	≥ 0%	≤ 50%
	Titoli di stato italiano	≥ 50%	≤ 95%
	Altri titoli di stato con rating maggiore, uguale A-	≥ 0%	≤ 10%
Obbligazionario Corporate (**)	Titoli Corporate	≥ 0%	≤ 15%
Azionario (**)	Azionario	≥ 0%	≤ 5%
Investimenti Alternativi/Altro	Investimenti alternativi	≥ 0%	≤ 2%
	Fondi Private e Immobiliari	≥ 0%	≤ 5%
Derivati e strutturati		≥ 0%	≤ 10%

(*) Nel comparto Obbligazionario Governativo non sono previsti investimenti in quote di OICR.
(**) Il limite di investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

Art. 5 - Periodo di osservazione e tasso medio di rendimento

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.
Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione.
Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

Art. 6 - Spese gravanti sulla gestione separata

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:
a) Le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.
Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7 - Revisione contabile

La Gestione Separata AVIVA UBI è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

Art. 8 - Modifiche del regolamento della gestione separata

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto similari. In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.